



Ufficio proponente: Economato e Società Partecipate

DETERMINAZIONE N. 600 DEL 25/05/2023

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Approvazione avviso pubblico per la raccolta di candidature per nomina del Presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023/2026. Scadenza termini per la presentazione delle candidature: 16 giugno 2023, ore 12:00.

| L'ISTRUTTORE | IL DIRIGENTE |
|---------------------|---|
| Walter Salvagno | IL DIRIGENTE Settore Economia e Finanza dr. Paola Carraro FIRMATO DIGITALMENTE |

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 26/05/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 26/05/2023

Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N DET-1209-2023

Ufficio proponente: Economato e Società Partecipate
Istruttore: Walter Salvagno
Oggetto: *Approvazione avviso pubblico per la raccolta di candidature per nomina del Presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023/2026.
Scadenza termini per la presentazione delle candidature: 16 giugno 2023, ore 12:00.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 13/2023 è stata attribuita al Segretario generale dott.ssa Carraro Paola la responsabilità del Settore Economia e Finanza;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 82 in data 28/07/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 19/01/2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 23/01/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri;



- l'art 234, comma 2, che stabilisce che i componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti come segue: uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente.

Visto l'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Dato atto che con il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata.

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabiliscono quanto segue: *“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di*



incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'[articolo 5](#), comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'[articolo 234](#), comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Preso atto che le modalità di nomina di cui all'art. 234 comma 2 sono state disapplicate con l'adozione del succitato D.M. 23/2012.

Considerato che l'art 57 ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fiscale) legge di conversione 157/2019 ha ulteriormente novellato il quadro normativo stabilendo che:

“All'[articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “**a livello provinciale**”;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

“25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali **eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente**, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23](#), o comunque nella fascia di più



elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”.

2. Il Governo modifica il [decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23](#), prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30 giugno 2020, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 293/1994 convertito con la legge n° 444/1994, con la quale è stato nominato per il triennio 2020/2023 il Collegio dei revisori dei conti, attualmente in carica, nomina effettuata previa estrazione a sorte da parte della Prefettura di Venezia ed individuazione del Presidente da parte del Consiglio Comunale.

Preso atto che ai sensi dell'art. 235 del TUEL la durata dell'Organo è di tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'[articolo 134](#), comma 3.

Appurato che conformemente a quanto previsto dall'art. 235, comma 1, del d. lgs 267/2000 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, del D.L. 293/1994 convertito con legge 444/1994, il prossimo 30 giugno viene a scadere l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444).

Verificato che l'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Venezia con nota prot. 20536 del 6 aprile 2023 ha comunicato l'esito dell'estrazione a sorte dei due componenti del nuovo Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Chioggia periodo 2023/2026, con allegato un elenco contenente i nominativi dei soggetti che possono essere scelti per la nomina a Presidente del Collegio.



Ritenuto, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento, regolarità, efficacia e speditezza del procedimento di nomina del Collegio di procedere con l'adozione e la pubblicazione sul sito internet istituzionale di un avviso pubblico per la raccolta di candidature di professionisti abilitati alla nomina di Presidente del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2023-2026.

Precisato che l'elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti è una prerogativa che la legge (art 57 ter del D.L. n° 124/2019, legge di conversione 157/2019) attribuisce al Consiglio Comunale, la cui nomina deve avvenire a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nell'ambito della massima discrezionalità nella scelta del candidato da selezionare, essendo il Consiglio sottoposto esclusivamente al limite dell'iscrizione del nominato nella fascia 3 dell'elenco formato ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012 n° 23, ragion per cui l'avviso pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento ha come finalità esclusiva quella di raccogliere le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e interessati alla nomina, senza formulare graduatorie di merito, consentendo loro di esprimere unicamente la propria disponibilità all'incarico, il cui compenso sarà stabilito dalla delibera di nomina nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018.

Visti l'allegato A "Avviso pubblico per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2023/2026" e l'allegato B "Fac simile di domanda di partecipazione".

Appurato che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del



procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come da autocertificazione agli atti.

Verificato che con il presente provvedimento si procede all'approvazione di un avviso pubblico e che lo stesso non comporta spesa per l'Ente e/o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio per l'Ente, ragion per cui non viene richiesto il parere contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

DETERMINA

1) di approvare l'allegato avviso pubblico (Allegato A) per la presentazione delle domande per la nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023/2026 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, unitamente al fac-simile di domanda di partecipazione (Allegato B);

2) di dare atto che ai sensi dell'art 16, comma 25 bis, del D.L. 138/2011 così come novellato dall'art. 57 ter del D.L. 124/2019, la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti sarà di competenza esclusiva del Consiglio comunale e che l'avviso pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento (Allegato A) ha come finalità esclusiva quella di raccogliere le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di legge ed interessati alla nomina, senza la formulazione di graduatorie di merito, consentendo loro di



esprimere unicamente la propria disponibilità all'incarico, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti di legge;

3)di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla elezione per l'incarico di revisore dei conti scade il giorno **venerdì 16 giugno 2023, alle ore 12:00 (termine perentorio)**;

4)di disporre che l'Avviso Pubblico di cui al punto uno (Allegato A), corredato dallo schema di domanda di partecipazione (allegato B), venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Chioggia indirizzo www.chioggia.org, sezione avvisi e sul link "Amministrazione Trasparente" sezione Bandi e Avvisi sino alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2023;

5)di demandare a successivo provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla scadenza dell'avviso l'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti non ammessi all'elezione a componente del Collegio dei revisori;

6)di dare atto che i termini indicati nel punto 3 del presente provvedimento potranno essere riaperti o prorogati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ciò si rendesse necessario;

7)di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "PROVVEDIMENTI", sotto sezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - "DETERMINE", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

8)di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto



Città di Chioggia *Città d'arte*

disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Chioggia, 25/05/2023

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Paola Carraro